

L'articolo 10(3) della Costituzione Italiana prevede che uno straniero al quale nel suo Paese sia impedito di esercitare "le libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana", ha diritto d'asilo nel territorio italiano, "secondo le condizioni stabilite dalla legge". L'asilo costituzionale è rimasto, per tanti anni, un concetto praticamente disapplicato fino al 1997, quando una sentenza della Corte di Cassazione ha indicato il tribunale ordinario come organo competente per decidere sulla concessione dell'asilo ai sensi della Costituzione, anche in assenza di una legge applicativa. Tuttavia, la legge di applicazione, a tutt'oggi, non è mai stata realizzata.

* * *

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948

[...]

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[...]